

Legge regionale 26 agosto 1996 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.

2 Il comunicato relativo all' esame della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 50 dell' 11 dicembre 1996.

3 Integrata la disciplina della legge da art. 24, L. R. 8/1999

4 Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 110, comma 19, L. R. 29/2005

CAPO I

INTERVENTI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO

Art. 1

(Norma programmatica)(1)

1. L'Amministrazione regionale favorisce gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, facilitandone l'accesso al credito a condizioni agevolate nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione Europea e dalle leggi statali vigenti in materia.

(2)

Note:

1 Articolo interpretato da art. 47, comma 1, L. R. 9/1999 , con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione Europea delle disposizioni previste, come disposto dall' articolo 74 della medesima L.R. 9/99.

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 158, comma 1, L. R. 2/2002

Art. 2

(ABROGATO)

(2)(3)(4)(5)(6)(7)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)

Note:

1 Parole sostituite al comma 4 da art. 20, comma 17, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.

2 Articolo sostituito da art. 108, comma 1, L. R. 13/1998

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 108, comma 6, L. R. 13/1998

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 51, L. R. 13/2000

5 Articolo interpretato da art. 13, comma 59, L. R. 13/2000

6 Articolo sostituito da art. 158, comma 2, L. R. 2/2002

7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 74, L. R. 3/2002

8 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 6, L. R. 23/2002

9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 38, L. R. 14/2003

10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 10, L. R. 18/2003

11 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 110, comma 18, L. R. 29/2005

12 Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 75, L. R. 17/2008

14 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 68, lettera b), L. R. 24/2009

15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano

le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.

Art. 3

Interventi straordinari per la sanatoria delle istanze di intervento agevolato ai sensi della legge regionale 36/1988)(1)

1. Al fine di provvedere alla sanatoria delle domande di contributo avanzate da piccole imprese commerciali e di servizi ai sensi della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, pendenti al 31 dicembre 1995, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) sottoscrivere un prestito obbligazionario per un ammontare di lire 10.000 milioni, secondo il disposto di cui all' articolo 2, comma 1, che il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA emetterà al fine di utilizzare la disponibilità di provvista globale per l' attivazione di finanziamenti agevolati a sanatoria delle operazioni dallo stesso poste in essere e per le quali le imprese interessate hanno pendenti domande di contributo;

b) erogare alla stessa società, per la successiva retrocessione alle imprese mutuarie, un contributo straordinario per la liquidazione di un' agevolazione forfettaria atta a ridurre di 4 punti percentuali gli interessi sui finanziamenti oggetto di richiesta di benefici ai sensi della legge regionale 36/1988.

2. L'agevolazione decorre dalla data di stipula dei finanziamenti al 30 giugno 1996 per le imprese che possono accedere agli interventi di cui al punto a) e dalla data di stipula alla data di estinzione dei finanziamenti stessi per le altre imprese.

3. Il contributo straordinario di cui al punto b) viene calcolato in forma attualizzata al 30 giugno 1996 per le agevolazioni da corrispondere alle imprese sulle rate dei finanziamenti in essere scadenti dopo tale data.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 110, comma 1, L. R. 13/1998

Art. 4

(Documentazione e controlli)

1. Per la concessione e liquidazione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 deve essere acquisita dall'istituto mutuante la seguente documentazione:

a) copia del contratto di mutuo;

b) prospetto dell'istituto mutuante contenente il calcolo del contributo, sviluppato su quote annuali;

c) dichiarazione dell'istituto mutuante di avvenuto accertamento dell'utilizzazione del mutuo per le finalità previste dalla legge regionale 36/1988, contenente anche l'indicazione dettagliata delle spese di investimento effettuate, a fronte delle quali è stato contratto il mutuo, comunque non superiore all'80 per cento delle spese stesse;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal titolare dell'impresa mutuataria, attestante:

1) la persistenza della destinazione commerciale o turistica dei beni oggetto dell'investimento a fronte del quale è stato concesso il mutuo;

2) il numero dei dipendenti dell'impresa.

(1)

2. Il controllo documentale e l'obliterazione delle fatture sono effettuati dall'istituto mutuante, al quale spetta il controllo sulla persistenza dell'iniziativa ammessa per tutto il periodo del finanziamento.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 158, comma 3, L. R. 2/2002

Art. 5

(Ammissibilità alle agevolazioni e rendicontazioni)

1. L'organo competente ad esprimere il parere sull'ammissibilità ai finanziamenti previsti dalla presente legge è la Direzione regionale del commercio e del turismo, che può effettuare controlli a campione sulle iniziative ammesse.

2. Gli istituti di credito sono tenuti alla rendicontazione dei fondi utilizzati con

comunicazioni trimestrali alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio e alla Direzione regionale del commercio e del turismo.

Art. 6

(ABROGATO)

(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 40, L. R. 4/1999

2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 41, L. R. 4/1999

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 51, L. R. 13/2000

4 Articolo interpretato da art. 13, comma 59, L. R. 13/2000

5 Articolo sostituito da art. 158, comma 4, L. R. 2/2002

6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 74, L. R. 3/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 8, comma 25, L. R. 13/2002

7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 10, L. R. 18/2003

8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 110, comma 18, L. R. 29/2005

9 Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005

10 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 68, lettera b), L. R. 24/2009

11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 11, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 12 e 14 della L.R. 12/2018.

Art. 7

(Reimpiego dei fondi)

1. I rientri della provvista utilizzata per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) sono reimpiegati per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Le eventuali somme che dovessero residuare a fronte degli stanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) possono essere utilizzati, previa deliberazione della Giunta regionale, per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 8

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 6, i finanziamenti sono concessi a favore delle imprese che hanno presentato domanda di contributo entro la data di entrata in vigore della presente legge, accoglibile ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, nei limiti di finanziamento previsti dalla stessa legge regionale e fino alla concorrenza del limite del 50 per cento delle risorse finanziarie globali disponibili sul relativo capitolo di spesa e ciò fino ad esaurimento delle domande presentate sulla stessa legge regionale 63/1976.

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 6 DICEMBRE 1976, N. 63 E 8 APRILE 1982, N. 25

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 63/1976)

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 63/1976 sono abrogate le parole << e delle imprese commerciali >>.

2. L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 63/1976, come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 42, è abrogato.

Art. 10

(Norma transitoria)

1. Nei casi di procedure concorsuali a carico delle società di locazione finanziaria, i contributi concessi a favore delle imprese commerciali di cui al Capo I della legge regionale 63/1976 sono versati in un'unica soluzione direttamente alle imprese beneficiarie ad avvenuto riscatto dei beni oggetto del contributo.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica altresì in tutti i casi nei quali le società di locazione finanziaria si trovino nell'impossibilità, per qualsiasi altra ragione non imputabile alle imprese beneficiarie del contributo, di procedere al trasferimento del contributo alle stesse imprese.

Art. 11

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.

Art. 12

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 111, comma 1, L. R. 13/1998

2 Articolo abrogato da art. 8, comma 55, L. R. 3/2002 a decorrere dal 29 gennaio 2002.

CAPO III

SOPPRESSIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 1988, N.

36

Art. 13

(Soppressione del Capo I della legge regionale 36/1988)

1. Il Capo I della legge regionale 36/1988 è abrogato.

Art. 14

(Norma transitoria)

1. Le norme di cui al Capo I della legge regionale 36/1988, abrogato dall'articolo 13, continuano ad applicarsi per i provvedimenti emessi dalla Direzione regionale del commercio e del turismo e perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 15

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 13, comma 14, L. R. 13/2000

Art. 16

(Consorzi garanzia fidi)

1. I consorzi garanzia fidi del Friuli-Venezia Giulia operanti nel settore del commercio, per poter ottenere finanziamenti e contributi da parte dell'Amministrazione regionale, devono provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle necessarie modifiche statutarie al fine di prevedere la costituzione di un collegio dei revisori dei Conti, composto da tre revisori dei Conti iscritti all'albo dei revisori, di cui uno nominato dall'Amministrazione regionale.

2. I fondi rischi di garanzia dei Consorzi garanzia fidi del Friuli-Venezia Giulia

possono essere costituiti da titoli obbligazionari sottoscritti dalle banche convenzionate ed emessi alle condizioni di cui all'articolo 1.

3. La tipologia delle imprese che possono aderire ai Consorzi garanzia fidi di cui ai commi 1 e 2 sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 17

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.500 milioni per l'anno 1998.

2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 9 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1596 (2.1.263.3.10.25) con la denominazione "Acquisito di obbligazioni dell'Istituto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli- Venezia Giulia al fine di favorire gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali e di servizi" e con lo stanziamento complessivo di lire 15.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.500 milioni per l'anno 1998.

3. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.

4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito, alla Rubrica n. 9 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1598 (2.1.263.3.10.25) con la denominazione "Acquisto straordinario di obbligazioni dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia finalizzato alla sanatoria delle domande di finanziamento ai sensi della legge regionale 36/1988 pendenti su operazioni attivate dall'istituto medesimo" e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.

5. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b) è autorizzata la spesa

complessiva di lire 11.000 milioni per l'anno 1996.

6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito, alla Rubrica n. 9 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1599 (2.1.263.3.10.25) con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli- Venezia Giulia per la liquidazione di una agevolazione forfettaria sugli interessi dei finanziamenti richiesti dalle imprese ai sensi della legge regionale 36/1988" e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 11.000 milioni per l'anno 1996.

7. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.520 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.020 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.

8. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito, alla Rubrica n. 28 - programma 3.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 8285 (2.1.263.3.10.25) con la denominazione "Contributi in conto interessi in forma attualizzata all'Istituto del Mediocredito del Friuli- Venezia Giulia SpA per l'attivazione di finanziamenti agevolati a favore delle piccole e medie imprese commerciali o di servizi per l'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici, per l'acquisto di attrezzature nonché per il rafforzamento delle strutture aziendali", e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.520 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.020 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.

9. Sul precitato capitolo 8285 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.020 milioni.

10. Per le finalità previste dall'articolo 11, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997.

11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 28 - programma 3.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8306 (2.1.243.3.10.25) con la denominazione "Contributi in conto capitale a favore degli operatori commerciali al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo" e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1997.

12. Le disponibilità finanziarie relative al rientro anticipato della provvista di cui

all'articolo 17 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, nell'importo complessivo di lire 13.000 milioni, affluiscono al capitolo 770 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento è elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 13.000 milioni per l'anno 1996.

13. All'onere complessivo di lire 39.520 milioni, in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 22.020 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.500 milioni per l'anno 1998, derivante dai commi 1,3,5,7 e 10, si fa fronte come segue:

a) per complessive lire 26.520 milioni, suddivisi in ragione di lire 9.020 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997, e di lire 7.500 milioni per l'anno 1998, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 60 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti);

b) per complessive lire 13.000 milioni per l'anno 1996, con la maggiore entrata prevista dal comma 12.

14. All'onere complessivo di lire 22.020 milioni, in termini di cassa, derivante dai commi 4, 6 e 9 si fa fronte come di seguito indicato:

a) per lire 13.000 milioni con la maggiore entrata prevista dal comma 12;

b) per lire 9.020 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 "Fondo di riserva di cassa" dello stato di previsione precitato.